



CRON! 1422/23

TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA

Terza Sezione

VERBALE DEL PROCEDIMENTO n. r.g. 9/2022 P.U.

tra

ANTONIO MENDOLICCHIO

CROCE MARCO

CROCE FABIO

Oggi 07/09/2023, innanzi al dott. Caterina Lazzara, sono comparsi:

Per _____, e _____ l'avv. SPADA
ROSSELLA la quale insiste nell'accoglimento della domanda, facendo presente, tuttavia, che il piano è stato modificato poiché si è presentato un nuovo creditore REVALEA SPA (già UNICREDIT spa) che non era stato contemplato poiché creditore non presente nella CRIF. Inoltre per la posizione del debitore _____ è intervenuta una modifica della quota di soddisfazione del creditore ipotecario. L'OCC dott. Monopoli conferma le variazioni indicate dal legale e fa presente di avere rielaborato il piano per tenere conto delle novità intervenute e depositato nuova relazione il 5/9/2023, e relativi allegati. ,

Il Giudice

considerato che il piano è stato modificato e che, pertanto, è il piano modificato che i creditori devono conoscere e sul quale devono esprimere il voto;

Letta la relazione dell'OCC, dott. Fabrizio Monopoli, depositata il 5/9/2023, completa della positiva attestazione sulla completezza della documentazione e sulla convenienza del piano;

Visto l'art. 10 L. n. 3/2012;

Fissa

l'udienza del 19/10/2023, ore 11:30 , innanzi a sé, per l'omologazione della proposta;

Ordina

la comunicazione della proposta del 5/9/2023 e del presente decreto a tutti i creditori a cura del O.C.C. , ai sensi e nelle forme prescritte dall'art. 10, co.1, l. cit., entro 5 giorni da oggi (così da rispettare, in favore dei creditori, il termine di cui all'art. 10, primo comma), onerando l'OCC di versare nel fascicolo telematico la prova delle comunicazioni ai creditori; quindi

- 1) INVITA i creditori legittimati al voto ai sensi dell'art.11, co.2, ad esprimere e far pervenire all'organismo di composizione della crisi, con le modalità di cui al comma 1 dell'art.11 (raccomandata A/R, PEC, fax), entro il termine di 10 giorni dalla ricezione



della proposta di accordo e del presente provvedimento, la propria dichiarazione sottoscritta di voto sulla proposta, avvisandoli che in caso di mancata dichiarazione si riterrà che abbiano prestato il consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

- 2) ONERA l'OCC di trasmettere ai creditori, entro 5 giorni dalla scadenza del termine di dieci giorni a questi ultimi concesso per l'espressione del voto, la relazione di cui all'art. 12, comma 1, sui consensi espressi e sul raggiungimento -o meno- dell'accordo secondo la percentuale di cui all'art. 11 comma 2;
- 3) ASSEGNA ai creditori termine di 10 giorni, decorrente dalla data di ricezione della relazione dell'OCC di cui al punto 2) che precede, per sollevare eventuali contestazioni;
- 4) ONERA l'OCC di trasmettere al giudice, scaduto il termine di cui al punto 3) che precede, relazione finale contenente l'attestazione definitiva sulla fattibilità dell'accordo, dato conto delle contestazioni ricevute che saranno allegate alla relazione;

Ordina

la trascrizione, a cura dell'OCC, del presente decreto presso la competente (ex) Agenzia del Territorio con riferimento agli immobili contemplati nel piano;

Dispone

la pubblicazione della proposta e del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia (www.tribunale.foggia.it);

Dispone

la pubblicazione, a cura della cancelleria, della proposta e del presente decreto nel Registro delle Imprese;

Dispone

che sino alla definitività del provvedimento di omologa non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né essere disposti sequestri conservativi, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori aventi causa o titolo anteriori alla proposta; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

Avvisa

il debitore che il presente decreto è equiparato all'atto di pignoramento, per cui egli non può disporre dei beni sui quali è stata ordinata la trascrizione; che in ogni caso a decorrere dalla data del presente decreto sino all'omologazione dell'accordo sono inefficaci gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice rispetto ai creditori anteriori alla pubblicazione del decreto;



Dispone

che l'OCC, entro 2 giorni prima dell'udienza, depositi telematicamente nel fascicolo:

- A) la propria relazione di cui all'art. 9 comma 3 bis.1 in formato pdf nativo digitale copiabile (ove non l'abbia già depositata in tale forma);
- B) la prova delle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 10 comma 1 (quanto alle comunicazioni via PEC, mediante deposito dei file *eml* delle ricevute di accettazione e delle ricevute di avvenuta consegna completi del messaggio PEC);
- C) la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2, e la relazione finale contenente l'attestazione definitiva sulla fattibilità dell'accordo, unitamente alle contestazioni ricevute.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte proponente ed all'O.C.C., e per gli adempimenti pubblicitari.

Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara

